



Istituto Superiore - “Francesco Morano”

Via Circumvallazione Ovest - 80023 – L. tà P.co Verde

CAIVANO (NA) Tel. 0818343113 - Sito web: www.ismorano.edu.it

e-mail PEC: nais119003@pec.istruzione.it - C.F.:93056780633 – Codice Univoco: UFJV84

Prot. n. 2555/1.1.h

7 Settembre 2020

Sito web

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO : A.S. 2020/2021. Assenze per malattia ordinaria, precisazioni e procedure di comunicazione e indicazioni circa il rimando all’approfondimento de Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 (INPS).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che il D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella L 133 del 6/08/ 2008, **disciplina** le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Visti: il CCNL del 19Aprile 2018- **20016/2018**, la circolare esplicativa n. 7 del 17/07/2008 , il D.L. del 1 luglio 2009, n. 78, il D.lgs 150/2009 e integrazioni e le attribuzione delle deleghe date al Governo dalla L. 15/09;

Considerata l’organizzazione di questo Istituto che avvia l’attività didattica dalle ore 8:00 per gli Studenti,

DISPONE

le seguenti modalità di comunicazione dell’assenza del personale:

- la richiesta di congedo per malattia ordinaria o la proroga, per il personale DOCENTE ed ATA, deve essere comunicata, **unicamente all’Ufficio di Segreteria tramite e mail**, al mattino, dalle **ore 7:15- 7:30, anche se il richiedente, in quella giornata, non dovesse risultare in servizio alle ore 8,00.**
- la comunicazione deve essere inoltrata esclusivamente dalla **propria** casella di posta elettronica pec all’indirizzo nais119003@pec.istruzione.it

Precisazioni

Si evidenzia che la comunicazione di assenza per malattia, deve essere già supportata dal n. di prot. on line del medico, in quanto solo il **MEDICO** può determinare il numero dei giorni necessari al caso. Intanto, che il medico accerti la malattia, il lavoratore può usufruire del **permesso retribuito** per improvviso malore. Non è superfluo far presente che il certificato medico **non ha valore retroattivo.**

In caso di assenze per visite specialistiche, le SS.LL. avranno cura di presentare la **prenotazione** (con l’indicazione dell’impossibilità dell’asl a recepire la prenotazione fuori dal proprio orario di servizio), con dichiarazione dell’ora /durata, presumibile dell’assenza da casa, per sottoporsi a visita, in maniera tale da consentire all’amministrazione eventuali verifiche. In ogni caso è necessario farsi rilasciare documentazione giustificativa, con l’indicazione dell’orario, allo scopo di giustificare eventuali assenze dal domicilio durante la visita fiscale.

Certificazione Medica

L’assenza per malattia deve essere, quindi, giustificata con certificato medico, comunicando il protocollo del certificato stesso. In caso di non presenza del certificato on line nell’apposita casella **inps** si provvederà alle procedure tecniche previste.

Nel caso di assenza superiore ai 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia, entro l’anno solare, l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente da certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale della ASL, clinica o medico specialista convenzionato con il S.S.N., medici di base.).

A riguardo, appare opportuno rendere noto che con parere n. 45 del 4.07.2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha chiarito che vanno considerati **“struttura sanitaria pubblica”** i presidi ospedalieri e ambulatoriali del S.S.N., nonché i medici di base per effetto delle convenzioni tra questi e il S.S.N. In tale ultimo caso, il certificato medico dovrà attestare in modo chiaro l’appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica. Sono, pertanto, da ritenere **non valide le certificazioni** rilasciate da un medico libero

professionista non convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. **La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell'intera retribuzione e i periodi non coperti da retribuzione non sono computabili ai fini dell'anzianità di servizio.**

Visita fiscale: reperibilità e controllo

Durante la malattia il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nel rispetto dell'arco temporale previsto. A tal fine il lavoratore deve fornire all'Amministrazione

l'esatto domicilio.

Qualora, il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, **è tenuto** a darne tempestiva informazione all'ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di **irreperibilità**, la responsabilità dell'assenza è a carico delle SS.LL. e determina la condizione di assenza **ingiustificata** della malattia, con le conseguenze previste dalla norma vigente.

Il dipendente che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari) ha l'obbligo di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità; la scuola, a sua volta, **tempestivamente**, la comunicherà all'INPS. E' necessario, in ogni caso, farsi rilasciare dalla struttura, presso cui ci si sottopone a visita specialistica o esami diagnostici, una giustificazione con l'indicazione dell'orario, qualora, l'INPS disponga comunque la visita fiscale in orario diverso da quello indicato (o qualora non si sia comunicata all'amministrazione la diversa fascia di reperibilità), per poter giustificare l'assenza dal domicilio ed evitare l'addebito di una assenza ingiustificata. Si comunica che l'INPS, al quale sono richieste le visite fiscali, evidenziano talvolta la difficoltà ad effettuare le stesse a causa dell'impossibilità di reperire gli interessati per:

- **mancanza del cognome sul citofono** (in caso di insegnanti coniugate, spesso vi è solo quello del marito) e/o perché l'indirizzo o il numero civico sono sbagliati o imprecisi ed approssimativi (numeri civici non leggibili, inesistenti e così via). E' doveroso, da parte della scrivente, rendere noto che la Corte di Cassazione, con **sentenza n. 4233 del 2002**, ha stabilito che le visite fiscali devono essere sempre agevolate da parte del lavoratore; in particolare ha affermato che decade il trattamento economico quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario".
- **Resta in vigore la facoltà** per il dirigente scolastico di disporre la visita presso la Commissione Medica di verifica per quei docenti o personale ATA che, **con reiterate assenze o comportamenti anomali**, testimonino uno stato di salute inidoneo a garantire un servizio di qualità all'utenza; esso è tanto più recepito dal D.L.gs. 150/2009, in quanto quest'ultimo comporta sanzioni per il dirigente stesso qualora questi dovesse ritardare od omettere l'attività di controllo sull'efficacia del servizio e sulla garanzia di efficienza dei docenti e/o dei lavoratori, e la conseguente azione disciplinare in merito. Vale a dire che il lavoratore che non garantisca adeguata produttività, esprimendo tale stato **con assenze reiterate e ricorrenti**, o con comportamenti non idonei e non consoni al proprio ruolo, deve essere sottoposto a controlli specifici che ne attestino l'idoneità alle mansioni. Lo stesso dicasi per i lavoratori che, pur non assentandosi, non garantiscano un servizio didattico o lavorativo rispondente agli obiettivi dell'amministrazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente **invita il personale tutto** ad attenersi, con oculatezza, alle suddette disposizioni, onde evitare spiacevoli situazioni.

Ulteriori innovazioni, come già comunicato e veicolato, sono state introdotte dal D.L.gs. 150/09 per quanto attiene alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari.

Per tutto quanto non espresso si rimanda alle normative integrali vigenti.

SPECIFICA: si rimanda al Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 per quel che riguarda la competenza delle visite fiscali (INPS).

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

f.to prof.ssa Eugenia Carfora

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.I. Legislativo n.39/1993